



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

per il sig. **Badalamenti Giovanni Maria** nato a Palermo (PA) il 14 maggio 1991 (C.F.BDLGNN91E14G273I), residente in Carini (PA), in via Roma n. 2/I, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel. 0917794561; fax 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel. 00917794561; fax 0917722955) e Raimonda Riolo (C.F. RLIRND88P46A089B; raimonda.riolo@pec.it, tel. 0917794561; fax 0917722955) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi sito in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;

CONTRO

- il **Ministero della Difesa**, nella persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro nazionale di Selezione e Reclutamento- Commissione per gli accertamenti attitudinali**, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*;

NEI CONFRONTI

-dei soggetti che verranno individuati dall'Amministrazione resistente in esito dell'istanza di accesso agli atti a tal uopo inoltrata da questa difesa in data 16 dicembre 2019; la graduatoria dei vincitori del concorso indica esclusivamente il nome e il cognome dei soggetti ivi indicati e non consente al ricorrente di conoscere autonomamente le ulteriori generalità strumentali per procedere alla notifica del ricorso;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del provvedimento n. 377179/3-7 SEL di prot. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, notificato in data



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

31 ottobre 2019, con il quale è stato formalizzato il giudizio definitivo di inidoneità attitudinale con conseguente esclusione del ricorrente dal «*concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato sulla G.U.R.I.- 4° SERIE SPECIALE N. 23 DEL 22 MARZO 2019*»;

-della relazione psicologica sul conto del ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo in data 30 ottobre 2019 prot. n. 377179/3-4 SEL, resa nota lo scorso 29 novembre 2019 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;

-della scheda di valutazione attitudinale stilata dall'Ufficiale Perito selettore in data 31 ottobre 2019, prot. n. 377179/3-5 SEL, resa nota lo scorso 29 novembre 2019 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;

-del verbale prot. n. 377179/3-6 SEL con il quale la commissione attitudinale è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, adottata in data 31 ottobre 2019, e resa nota lo scorso 29 novembre 2019 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;

-dell'art 11 del bando di concorso con il quale è stata indetta la procedura concorsuale «*per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019*» che disciplina gli accertamenti attitudinali del concorso, nella parte in cui prevede che «*il giudizio di idoneità o di inidoneità, riportato al termine degli accertamenti attitudinali, è definitivo e sarà comunicato per iscritto agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e saranno esclusi da concorso*»;

-delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico per titoli ed esami «*per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019*» pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alla selezione concorsuale;



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

- dell'allegato A alle citate norme tecniche contenente il profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Carabinieri nella parte in cui prevede «*I concorrenti giudicati "Inidonei" saranno esclusi dal concorso così come previsto dal bando*»;
- del bando con cui è stato indetto il concorso «*per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019*»;
- del decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso gravato, n. di prot. 29/6-8-1 CC, adottato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 29 novembre 2019 e pubblicato sul sito www.carabinieri.it nella pagina web dedicata al concorso;
- della graduatoria finale di merito del concorso gravato riguardante i posti di cui all'articolo 1, lett. b) del bando, pubblicata sul sito www.carabinieri.it e approvata con decreto n. di prot 29/6-8-1 CC in data 29 novembre 2019, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Si premette in

FATTO

Con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale Concorsi ed Esami, n. 23, dello scorso 22 marzo, è stata indetta una procedura concorsuale per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, poi aumentati di 149 unità con apposito provvedimento a tal uopo emanato in data 26 luglio 2019. Secondo quanto previsto dall'articolo 1 del bando, i posti a concorso sono stati così ripartiti:

*«a. 2.529 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;
b. 1.139 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a coloro che non*



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;

c. 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni».

La selezione ha previsto l'espletamento delle seguenti prove:

1. prova scritta di selezione;
2. prove di efficienza fisica;
3. accertamenti psico-fisici per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica;
4. accertamenti attitudinali;
5. accertamenti della conoscenza della lingua straniera nella prova facoltativa;
6. valutazione dei titoli.

L'odierno ricorrente, volontario in ferma prefissata dell'esercito Italiano dal 2011 al 2013, odiernamente in congedo, ha partecipato alla selezione adesso impugnata concorrendo per i posti di cui al citato articolo 1, lettera b), ed ha brillantemente superato i primi tre *step* concorsuali.

Segnatamente, il sig. Badalamenti ha proficuamente sostenuto la prova scritta di selezione e le prove di efficienza fisica ed ha, altresì, ottenuto l'idoneità psicofisica al ruolo.

L'odierno ricorrente è stato, pertanto, ammesso a sostenere i successivi accertamenti attitudinali del concorso che, ai sensi dell'articolo 11 del bando, sono stati articolati in due distinte fasi: « a) **una fase istruttoria**, volta alla *preliminare ricognizione degli elementi utili ai fini della formazione della valutazione finale, costituita da tre distinti stadi/momenti;*

-somministrazione collettiva, a cura di un ufficiale psicologo, di uno o più test di presentazione tipica e di massima performance e questionari tesi alla raccolta semi strutturata di informazioni sul candidato in funzione di quanto previsto dal profilo attitudinale di riferimento. Dette prove costituiscono il "Protocollo testologico";



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

-valutazione del “Protocollo testologico” a cura di un ufficiale Psicologo che, al riguardo, redige un’apposita “Relazione psicologica” sul candidato;

-intervista attitudinale con un Ufficiale perito selettore attitudinale che, al termine dell’esplorazione delle aree del “Profilo attitudinale” di riferimento, redige una “Scheda di valutazione attitudinale”;

*b)un colloquio collegiale, ovvero “**fase costitutiva**” deli accertamenti attitudinali attraverso la quale la commissione , nominata ai seni dell’articolo 6, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutate le risultanze emerse nella fase istruttoria e in base ali esiti di un ulteriore colloquio condotto dalla stessa, assumerà le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali così come previsti “Profilo attitudinale” di riferimento quale Carabiniere effettivo in servizio nell’Arma, **tenuto conto**, a fattor comune, delle capacità indispensabili all’espletamento delle mansioni e delle funzioni di Carabiniere, delle responsabilità discendenti dallo status da assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti funzioni e delle specifiche prerogative dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito della difesa dello Stato e della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, **rispetto alle altre FF.AA. in cui i partecipanti prestano o hanno prestato servizio**».*

La *lex specialis* ha, poi, demandato le specifiche modalità di svolgimento delle verifiche in parola alle norme tecniche adottate dal Centro di Selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri e pubblicate sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente nell’apposita pagina web dedicata alla selezione.

Tale ultimo provvedimento, in particolare, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 641 del c.d. codice dell’ordinamento militare, che costituisce la normativa di rango primario applicabile alle verifiche *de qua*, ha individuato, nei termini che seguono, il “profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi”:

«1. Un **BAGAGLIO COGNITIVO** con adeguato curriculum scolastico, che consenta comprensione, apprendimento e comunicazione ad altri o corretta esecuzione di



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

disposizioni, documenti, oltreché di risolvere problemi teorico-pratici sia in ambito applicativo, sia nel lavoro d'ufficio.

2. *Un LIVELLO INTELLETTIVO che consenta di fronteggiare problematiche mediante soluzioni logiche ed appropriate, inteso come capacità sia d'assorbimento di informazioni d'adeguato spessore, sia di elaborazione e restituzione dei dati sotto forma di abilità propositiva, nonché come capacità investigative, logico-deduttive, interpretative e di autonoma valutazione.*

3. *Un LIVELLO EVOLUTIVO che consenta una valida integrazione della personalità all'ambiente **con riferimento alla maturazione, all'esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità.** Sono tratti di personalità rilevanti, ai fini di un proficuo inserimento nell'Istituzione, il buon senso, la rettitudine, la capacità d'iniziativa, la riservatezza, la capacità d'osservazione.*

4. *Un AUTOCONTROLLO EMOTIVO inteso come capacità d'agire a ragion veduta anche in situazioni inattese o ansiogene contenendo i propri impulsi istintivi e orientando l'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni nonché traducendo le spinte aggressive in comportamenti razionali, responsabili, produttivi ed operosi.*

5. *Una CAPACITÀ D'ADATTAMENTO ambientale e sociale intesa come **predisposizione al gruppo, ai particolari compiti ad al peculiare ambiente di lavoro, anche grazie al tratto, al portamento ed all'aspetto complessivo,** che implichi il senso del dovere e la consapevole accettazione della disciplina senza diminuire il livello del potenziale rendimento. Rispetto per la legge e l'ordine per poterli far rispettare agli altri. **Attitudine a risolvere problematiche sociali,** a proteggere le persone attraverso l'esecuzione delle leggi che governano la società, capacità di trattare con il pubblico.*

6. *Un'adeguata MOTIVAZIONE al lavoro, intesa quale spinta interiore, attitudine allo specifico ruolo e come **possesso di valori ideali realistici** che consentano di finalizzare le proprie capacità e risorse alla realizzazione dei compiti assegnati».*



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

Le richiamate norme tecniche hanno, altresì, fornito alla Commissione esaminatrice delle precise indicazioni in ordine alla metodologia e agli strumenti cui fare riferimento per accertare l'idoneità attitudinale dei concorrenti.

L'indagine della Commissione è stata rivolta ad indagare circa le tre seguenti aree di valutazione:

- a. area cognitiva;
- b. area comportamentale;
- c. area dell'assunzione di ruolo.

Tanto premesso, in data 29, 30 e 31 ottobre uu.ss. il ricorrente si è sottoposto agli accertamenti testé richiamati.

Al Sig. Badalamenti sono stati somministrati dei test psicologici, nonché un questionario informativo al fine di descrivere e presentare la propria persona e il proprio percorso professionale. Ai citati test sono seguiti due colloqui: uno individuale con l'Ufficiale perito psicologo e uno, finale, con la Commissione per gli accertamenti attitudinali in composizione collegiale.

Senonché, in esito alle rappresentate verifiche, con il provvedimento n. 377179/3-6 SEL di prot., odiernamente impugnato, la Commissione esaminatrice ha giudicato il ricorrente inidoneo al ruolo, limitandosi ad apporre la dicitura “non compatibile” nell'area comportamentale e in quella relativa alla c.d. assunzione di ruolo ed a motivare l'esclusione «*ai sensi dell'art. 11, comma 3, del bando di concorso*».

L'incredulità provocata dall'esclusione, incomprensibile per un militare encomiato, congiuntamente all'assenza di una motivazione esaustiva atta a sorreggere il giudizio di inidoneità, hanno spinto il Sig. Badalamenti ad avanzare all'Amministrazione competente istanza di accesso agli atti concorsuali.

La documentazione, resa disponibile dalla precedente in data 29 novembre 2019, tuttavia, ha evidenziato l'assoluta infondatezza delle ragioni che hanno condotto la Commissione esaminatrice ad adottare il provvedimento di non idoneità, nonché la vistosa contraddittorietà tra le affermazioni della resistente e il percorso militare che il ricorrente ha intrapreso, con risultati encomiati, dal 2011 al 2013.



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

Segnatamente, dagli atti mostrati in esito all'accesso si evince che la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, fornendo una valutazione asseritamente complessiva sulle attitudini/inclinazioni del ricorrente lo ha considerato inidoneo in ragione delle seguenti considerazioni: *«Alla luce delle risultanze delle prove oggettive, delle valutazioni espresse in sede endoprocedimentale e soprattutto di quelle espresse in sede di colloquio collegiale, il candidato non riunisce in pieno i requisiti del ruolo cui aspira. Nell'attuale circostanza non sa esprimere adeguatamente capacità di fronteggiare, mediante soluzioni appropriate, problematiche del ruolo a cui aspira. Affronta il colloquio con atteggiamento molto teso mostrando una limitata disinvoltura in situazioni complesse e poco note.*

In situazioni poco note esprime una minore sicurezza di sé ed una limitata padronanza nel gestire gli eventi. Non si dimostra particolarmente in grado di far fronte a situazioni caratterizzate da possibili imprevisti o che richiedano prontezza d'intervento.

Dal punto di vista emotivo, con particolare riferimento all'esperienza militare, si rileva che l'aspirante in circostanze particolarmente stressogene ed in ambienti nuovi, quale potrebbe essere considerato paradigmaticamente il contesto di selezione, non risulta del tutto capace di tradurre le proprie energie in comportamenti produttivi ed operosi, conformi al profilo di impiego dell'Arma dei Carabinieri. Nel complesso i requisiti attitudinali, espressi in sede di selezione, non sono compatibili con quelli del profilo attitudinale di riferimento. Esprime una visione del ruolo a cui aspira fortemente idealizzata, poco evoluta e scarsamente suffragata da elementi realistici. La motivazione riferita risulta generica, scarsamente elaborata e poco sentita».

A ben vedere, quindi, la Commissione di concorso, pur asserendo di aver tenuto in considerazione il pregresso *iter* militare del Sig. Badalamenti, nella sostanza, ha fondato il giudizio di esclusione su ragioni generiche e stereotipate, ad ogni evidenza scollegate da ogni possibile riferimento alla carriera svolta.



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

Il richiamo alla vita militare del ricorrente si riduce, difatti, a una sterile clausola di stile che, in effetti, non può giustificare affatto i motivi che hanno potuto condurre gli esaminatori ad escludere un candidato, come il sig. Badalamenti, che vanta un curriculum militare di altissimo prestigio e che ha già dimostrato “sul campo” di detenere delle qualità che lo hanno contraddistinto all’interno dell’Esercito Italiano. Tanto premesso, la valutazione espressa dalla Commissione di Concorso appare fondata su presupposti totalmente erronei e pertanto merita di essere censurata sulla base dei seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 641 DEL “CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE” LEGGE 66/2010 –VIOLAZIONE DELL’ART. 6, LETT. A) E B), DELLA L. N. 241/1990- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED ERRONEITÀ DELLA ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE DELL’ART 3 L. 241/1990 E S.M.I.- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DEL BANDO DI CONCORSO- FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ATTITUDINALI DEL CONCORSO -ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Come già precisato, il ricorrente dopo aver superato brillantemente la prova scritta, la prova di efficienza fisica e dopo aver, altresì, ottenuto l’idoneità psico-fisica al ruolo, ben consapevole delle proprie attitudini professionali dimostrate “sul campo” e costantemente riconosciute come “eccellenti” dai propri superiori in sede di valutazione caratteristica, con molta sicurezza si è sottoposto agli accertamenti attitudinali del concorso.

Tale *step* selettivo è stato suddiviso in diverse fasi: il 29 ottobre 2019 il ricorrente ha svolto un test psicologico scritto e ha compilato una scheda informativa sulla propria persona; il successivo 30 ottobre è stato sottoposto prima ad un colloquio



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

con un componente della Commissione per gli accertamenti attitudinali e in data 31 ottobre ad un colloquio finale con la Commissione in composizione collegiale.

Si precisa che, ai sensi della normativa concorsuale, la Commissione di concorso al fine di addivenire ad una valutazione complessiva sulle attitudini dei candidati avrebbe dovuto, necessariamente, considerare le *«capacità indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni di Carabiniere, delle responsabilità discendenti dallo status da assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti funzioni e delle specifiche prerogative dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito della difesa dello Stato e della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, rispetto alle altre FF.AA. in cui i partecipanti prestano o hanno prestato servizio»*.

Segnatamente, le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti in parola, come già precisato, imponevano agli esaminatori di valutare i concorrenti anche e soprattutto *«con riferimento alla maturazione, all'esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità»*¹.

Tali disposizioni concorsuali erano, evidentemente, volte a guidare la commissione esaminatrice nel proprio percorso motivazionale.

Ciononostante, secondo quanto rappresentato in punto di fatto, nel caso in analisi la Commissione, disattendendo la disciplina concorsuale, ha escluso l'odierno ricorrente per mezzo di un provvedimento di non idoneità palesemente contraddittorio ed illegittimo.

Invero, l'esclusione gravata **correla la presunta inidoneità al semplice accertamento del difetto dei requisiti attitudinali, che secondo quanto asserito con propria relazione conclusiva dalla Commissione per la prova attitudinale, sarebbe emerso all'esito dell'ultimo colloquio collegiale e non si preoccupa affatto di tenere in debita considerazione l'iter militare che il ricorrente ha espletato con successo.**

¹ Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, p. 11.



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

Dalla piana lettura del giudizio finale complessivo espresso dalla Commissione del concorso emerge che il riferimento all'esperienza militare del ricorrente si riduce, piuttosto, ad una mera clausola di stile priva di significato. Non sono ravvisabili, difatti, dei concreti richiami alle benemerienze formali tributate al ricorrente per il lodevole servizio prestato nell'Esercito Italiano, né, tantomeno, viene concesso alcun rilievo alle eccellenti valutazioni caratteristiche allo stesso attribuite in ambito militare, con continuità, dal 2011 al 2013.

La relazione di cui si discorre, in luogo di considerare debitamente l'andamento della carriera militare del ricorrente, ha inteso adempiere al proprio obbligo motivazionale solo formalmente e, nello specifico, si è limitata ad affermare laconicamente che «... *con particolare riferimento all'esperienza di vita maturata, si rileva che l'aspirante in circostanze particolarmente stressogene ed in ambienti nuovi, quale potrebbe essere considerato paradigmaticamente il contesto di selezione, non risulta del tutto capace di tradurre le proprie energie in comportamenti produttivi ed operosi, conformi al profilo di impegno dell'Arma dei Carabinieri*».

Il giudizio *ex adverso* proposto è vacuo ed inconsistente. Non vengono, difatti, esternate, se non in maniera formalistica e superficiale, le ragioni che hanno condotto la Commissione di concorso ad escludere il Sig. Badalamenti.

È significativo rilevare che, in particolare, l'odierno ricorrente già all'esordio della propria carriera militare e, segnatamente, nell'ottobre 2012, durante il servizio prestato presso la Banda dell'Esercito- Ufficio Maggiorità di Roma, ha ottenuto un elogio scritto ai sensi dell'articolo 1462 del D.lgs. n. 66/2010 , in cui si legge: «*Volontario in ferma prefissata in servizio presso la Banda dell'Esercito-Ufficio Maggiorità, ha svolto nel settore di competenza, tutte le mansioni assegnategli con alto senso del dovere e della disciplina, evidenziando rare doti di disponibilità, eccellente entusiasmo e notevole spirito di sacrificio.*

*Responsabile e sicuro del proprio operato, di carattere serio e riservato, antepo-
nendo costantemente le esigenze di servizio a quello personali ed*



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

evidenziando un eminente senso del dovere, un'elevata sensibilità ed una indiscussa professionalità.

In sintesi, ritengo il Caporale BADALALMENTI Giovanni un chiaro esempio di Volontario, che, con la sua azione generosa, ha fornito un tangibile contributo alla positiva immagine della Banda dell'Esercito.

Dalla piana lettura dell'elogio conferito al ricorrente si evincono delle caratteristiche attitudinali e caratteriali diametralmente opposte a quelle asseritamente riscontrate dall'avversaria in sede concorsuale.

Ed ancora, come già rammentato, nemmeno poteva essere trascurata, come nei fatti avvenuto, **la circostanza per cui nel corso delle annualità di servizio militare prestato il ricorrente ha sempre ottenuto le migliori valutazioni caratteristiche e, segnatamente, il giudizio di "eccellente".**

Tuttavia, le doti di carattere conoscitivo, operativo e motivazionale riconosciute al ricorrente nel corso del servizio prestato e che lo hanno fatto emergere come un soldato di spicco, in sede concorsuale sono state mortificate da un provvedimento di non idoneità che, incomprensibilmente, lo descrive come un soggetto che *«in situazioni poco note esprime una minore sicurezza di sé ed una limitata padronanza nel gestire gli eventi. Non si dimostra particolarmente in grado di far fronte a situazioni caratterizzate da possibili imprevisti o che richiedano prontezza d'intervento»*.

Gli appellativi utilizzati dall'odierna resistente non appaiono minimamente riferibili alla personalità e alle attitudini che il Sig. Badalamenti ha dimostrato di possedere.

Alla luce degli illustrati precedenti di carriera, l'Amministrazione avrebbe dovuto, al minimo, estrinsecare nello specifico le ragioni che l'avevano indotta a decretare l'esclusione di un candidato, com'è il ricorrente, che ha dimostrato in ambito militare di possedere pregi invidiabili. Non può, quindi, non rilevarsi il difetto di istruttoria che ha inficiato gli atti del procedimento valutativo che ha condotto la Commissione esaminatrice ad adottare i provvedimenti gravati che, come



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

ampiamente dimostrato, risultano fondati su presupposti erronei e confluiscono in una valutazione del ricorrente quantomeno approssimativa e pertanto meritevole di essere censurata.

A tal proposito, appare significativo rilevare che Codesto Ecc.mo Collegio ha già ritenuto fondata la presente doglianza ed ha censurato, segnatamente, le modalità in cui la Commissione odiernamente resistente ha predisposto i provvedimenti di inidoneità attitudinale.

Nello specifico, Codesto Ecc.mo Giudice ha evidenziato come **i giudizi di esclusione attitudinale espressi nell'ambito della medesima procedura concorsuale qui gravata**, risultano viziati «per difetto di motivazione, atteso che la giustificazione riportata costituisce, all'evidenza, un **modello utilizzabile in modo generalizzato, non adeguato e congruo per giustificare il pregiudizio dei diritti anche costituzionalmente tutelati**» (T.A.R. Lazio, Sez. I bis, ord. caut. n. 8075/2019). Nella pronuncia appena citata si rimarca peraltro che l'incidenza sui diritti fondamentali esplicita dai provvedimenti in questione rende non eludibile la necessità di argomentare **«in modo chiaro ed univoco»** le ragioni escludenti, mediante **«una puntuale e dettagliata motivazione che rappresenti gli aspetti e le criticità che, in modo oggettivo e personale, comportino la mancanza della asserita attitudine del ricorrente per il servizio nell'Arma dei carabinieri per il profilo professionale in concorso, atteso che il provvedimento in questione, investendo, come detto, gli stessi diritti fondamentali del candidato, richiede una motivazione in cui siano esclusi ragionamenti, astratti, stereotipati, ipotetici ed induttivi [...] in altre parole la valutazione soggettiva, imprescindibile e doverosa del candidato, in specie per la sua assunzione nelle delicatissime aree della difesa, anche armata, delle istituzioni, necessita di un giudizio che, già dalla sua oggettiva motivazione, evidenzi in modo chiaro, univoco e senza margini di dubbio, le carenze attitudinali riscontrate attraverso la predisposizione di valutazioni che non utilizzino, come nel caso di specie, moduli stereotipati validamente intercambiabili per ogni candidato, né espressioni di tipo probabilistico od**



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

ipotetico, perché in tal modo i diritti dei cittadini verrebbero arbitrariamente compressi in violazione dell'art.3 della legge 241/1990» (T.A.R. Lazio, Sez. I bis, ord. caut. n. 8075/2019, cit.; nello stesso senso cfr. inoltre, *ex plurimis*, T.A.R. Lazio, Sez. I bis, ord. caut. nn. 7284/2019 e 6124/2019).

Ed in effetti, nei recenti precedenti citati l'odierna Commissione resistente ha utilizzato delle "clausole escludenti" pressoché analoghe a quelle oggi censurate dal Sig. Badalamenti!

L'orientamento sinora riportato, peraltro, consolida e ribadisce una linea interpretativa che Codesto Ecc.mo Giudice ha tracciato da diverso tempo e che lo ha condotto ad accogliere, anche nel merito, diversi ricorsi assimilabili al presente. Ci si riferisce, in primo luogo alla sentenza n. 6129/2019 con la quale Codesta Ecc.ma Sezione ha censurato la manifesta contraddittorietà sussistente tra l'esito concorsuale e il pregresso iter militare del ricorrente sulla scorta delle seguenti considerazioni ***«che la valutazione finale resa dalla Commissione non ha tenuto conto dei precedenti di servizio del ricorrente, il quale ha dimostrato di possedere i requisiti attitudinali richiesti: in particolare, dalla documentazione depositata in atti, emerge che il ricorrente ha prestato servizio in qualità di volontario con risultati sempre "eccellenti", senza le criticità segnalate dalla Commissione. Dunque, non solo l'Amministrazione non ha ponderato la completa personalità del ricorrente, ma oltretutto, dalla motivazione contenuta negli atti impugnati, non si evince il percorso che ha portato la stessa a formulare il suddetto giudizio negativo, discostandosi dai dati oggettivi in suo possesso e ritenendo prevalenti ulteriori parametri di natura meramente prognostica»***. (Tar Lazio – Roma, Sez. I bis, 17 maggio 2019, sentenza n. 6129).

Ed ancora, non può non segnalarsi la sentenza n. 4231/2017 con la quale Codesto Giudice è intervenuto per delineare i contorni dell'onere motivazionale che detengono le Commissioni concorsuali.

Sul punto è stato precisato ***«il giudizio relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione all'esclusiva funzione prognostica connotata da ampio***



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

marginale di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l'obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati. Ciò non significa la prevalenza di questi ultimi sui risultati conseguenti agli accertamenti psico-attitudinali dei candidati, ma solo che il giudizio prognostico deve necessariamente tenere in debito conto e dimostrare, attraverso una adeguata e congrua motivazione, le ragioni per cui i primi prevalgono sul dato obiettivo e concreto» (Tar Lazio – Roma, Sez. I bis, 4 aprile 2017, sentenza n. 4231).

Diversamente opinando si giungerebbe ad affermare la sussistenza di una vera e propria inviolabilità delle determinazioni adottate dalla pubblica amministrazione anche nei casi, come quello di specie, in cui emergono profili di manifesta irragionevolezza e illogicità.

Tanto argomentato e considerato, l'illegittimità della valutazione effettuata risulta chiaramente censurabile sotto il profilo dell'eccesso di potere nelle figure sintomatiche sopra richiamate e per violazione dei principi regolanti la materia

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente ha dimostrato “sul campo” di possedere i requisiti e le caratteristiche attitudinali necessari al fine di espletare il ruolo di allievo Carabiniere.

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a. In subordine si chiede che venga disposto dalla stessa Amministrazione resistente un riesame della fattispecie e, segnatamente, che le attitudini del ricorrente vengano nuovamente valutate, a seguito di una nuova somministrazione dei test e della ripetizione dei colloqui, da una Commissione in composizione differente che avrà l'onere di tenere in debita considerazione il progresso iter militare in ossequio alla normativa concorsuale.

SULLA DOMANDA CAUTELARE



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

Dalle considerazioni esposte in fatto e in diritto emerge chiaramente il *fumus boni iuris*, che giustifica il provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati. Con riferimento alla sussistenza del *periculum in mora* è sufficiente evidenziare che, seppure la procedura concorsuale si sia definita con l’emanazione della graduatoria di merito, adottata lo scorso 29 di novembre, il successivo corso formativo verrà avviato entro il prossimo mese di gennaio 2020.

Tanto premesso, appare doveroso chiedere a Codesto Ecc.mo Collegio, rilevata l’illegittimità del provvedimento di inidoneità, di ordinare alla resistente di predisporre le misure cautelari ritenute più idonee a rimuovere il grave pregiudizio arrecato al ricorrente in una tempistica compatibile con l’avvio della citata attività formativa.

Precisamente, si chiede a Codesto Ecc.mo Giudice di intimare alla resistente di espletare un riesame “sostanziale” dei requisiti attitudinali del ricorrente, che venga operato nel rispetto delle seguenti prescrizioni che, a ben vedere, garantiscono l’imparzialità e l’attendibilità del nuovo giudizio:

1. per mezzo di una nuova somministrazione dei test e della ripetizione dei colloqui;
2. che le attività di riesame vengano svolte da parte di una Commissione in composizione differente da quella che ha sottoscritto il verbale impugnato;
3. che il riesame tenga in debita considerazione il pregresso iter militare del ricorrente e ne dia dimostrazione espressa nei nuovi provvedimenti valutativi.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per il ricorrente in quanto, perderebbe ogni possibilità di essere ammesso in tempi utili al corso di formazione e, potenzialmente, di essere nominato vincitore.

Per tutto quanto dedotto

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO- SEDE DI ROMA**



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

-in via istruttoria, qualora ritenuto opportuno e necessario disporre la verifica tecnica ex art. 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica di ufficio ex art. 67 c.p.a., ovvero il riesame delle attitudini del ricorrente;

-in via cautelare, sospendere gli atti impugnati con ogni consequenziale statuizione, in particolare, disponendo il riesame della fattispecie e/o la ripetizione degli accertamenti attitudinali e ammettendo il ricorrente al successivo corso di formazione;

- nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il giudizio di non idoneità espresso dalla commissione, con ogni consequenziale statuizione.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Si dichiara che il presente gravame sconta un contributo unificato pari a 325,00 euro.

Palermo, 16 dicembre 2019

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Raimonda Riolo